



Decreto Dirigenziale n. 40 del 27/01/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 1.584. COSTITUITO DALL'AREA DI SEDIME DI UN TRATTO DI CANALETTA CONSORTILE DISMESSA, UBICATO ALLA LOCALITA' S. CHIARELLA, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 41, PART. N.114 (PARTE), AD USO STRADA DI ACCESSO AZIENDALE. DITTA SOCIETA' AGRICOLA LA NOVELLA S.S. DI FORINI N. & C. - PRAT. 2464 BD

**IL DIRIGENTE DELL' U. O. D. GENIO CIVILE DI SALERNO
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**

PREMESSO

- Che con istanza del 29.03.2013, acquisita agli atti di questa U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio di Protezione Civile al prot. n.229846, il sig. Forini Nicola nato a Seriate (BG) il 02.05.1989 e residente in Spione al Lago (BG), via Alessandro Manzoni 6/A, C.F. FRN NCL 89E02 I628J, in qualità di rappresentante legale della Società Agricola La Novella S.S. di Forini N. & C. con sede legale in Trescore Balneario (BG), via Paglia n. 19/D, Partita Iva – Codice Fiscale 03882770161, ha chiesto la concessione del terreno demaniale di mq. 1.584, costituito dall'area di sedime di un tratto di canaletta consortile dismessa, ubicato alla località S. Chiarella di Eboli, individuato in catasto al foglio 41, part. n.114 (parte), ad uso strada di accesso aziendale;
- Che la sopra specificata area demaniale è posta tra le due particelle catastali nn. 537 e 538 del foglio 41 che la Società Agricola La Novella S.S. di Forini N. & C. detiene in fitto, giusto contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 20 febbraio 2013 tra il proprietario Majone Gioacchino e la suddetta società, registrato a Bergamo, Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bergamo 2, il 05.03.2013 al n.1002.
- Che il Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele con nota prot. n.3079 del 25.07.2013, acquisita al protocollo regionale al n.549693 del 29.07.2013, ha espresso il proprio nulla osta alla concessione dell'area demaniale in argomento;
- Che in seguito ad istruttoria della pratica ed al sopralluogo tecnico effettuato in data 06.06.2013, con nota prot. n. 831515 del 04.12.2013, questa U.O.D. ha comunicato alla ditta il proprio parere favorevole alla concessione in uso dell'area demaniale e contestualmente ha chiesto la corresponsione del canone relativo all'anno 2013, nonché la costituzione del deposito cauzionale;
- che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà limitrofe, dal quale è scaturito un canone concessorio, per l'anno 2013, di € 875,00, comprensivo dell'imposta regionale vigente ai sensi della L. R. n.1/1972 e delle spese postali.

CONSIDERATO

- Che la ditta ha corrisposto il canone relativo all'anno 2013 di € 875,00, codice 1518, con versamento in C.C.P. effettuato in data 11.12.2013, VCYL n. 0032, presso l'ufficio postale 10/259 03, sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli;
- Che la ditta ha costituito il deposito cauzionale di € 1.584,00, codice 1519, con versamento in C.C.P. effettuato in data 11.12.2013, VCYL n. 0033 presso l'ufficio postale 10/259 03, sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli;
- Che il terreno in argomento, nell'ambito del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Sud, non ricade in area "Fasce Fluviali", né in area a "Rischio Idraulico". Ricade in area P_utr1 e area R_utr1, rispettivamente Pericolosità Potenziale con moderata propensione all'innescio di frane e Rischio Potenziale con esposizione a un danno moderato;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area e con la normativa del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Sud;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;

- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L.n.241/1990 e s.m.i.
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il D.Lgs n.112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.P.R. n.380 del 06.06.2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13.09.2005;
- la Legge Regionale n. 6 del 06.05.2013;
- la Delibera di G. R. n. 170 del 03.06.2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Società Agricola La Novella S.S. di Forini N. & C. con sede legale in Trescore Balneario (BG), via Paglia n. 19/D, Partita Iva – Codice Fiscale 03882770161, rappresentante legale Forini Nicola nato a Seriate (BG) il 02.05.1989 e residente in Spione al Lago (BG), via Alessandro Manzoni 6/A, C.F. FRN NCL 89E02 I628J, la concessione del terreno demaniale di mq. 1.584 costituito dall'area di sedime di un tratto di canaletta consortile dismessa, ubicato alla località S. Chiarella di Eboli, individuato in catasto al foglio 41, part. n.114 (parte), ad uso strada di accesso aziendale.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq 1.584,00, come individuato sui grafici allegati alla richiesta di concessione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso strada di accesso aziendale.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;
- c) la realizzazione di strutture, anche precarie, o la detenzione di materiali sullo stesso che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o per l'igiene, o costituire nocumento alla decenza o che comunque possano causare disagio;

Art. 2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/01/2013 e scadenza il 31/12/2018. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art. 3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2013 è di € 875,00, codice 1518, comprensivo dell'Imposta Regionale del 10%, che la ditta ha già provveduto a

versare e sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale corrisposto di € 1.584,00, codice 1519, pari al doppio del canone annuo, è infruttifero e sarà restituito a richiesta dell'interessato, al rilascio del terreno demaniale, previo accertamento da parte di funzionari della U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio di Protezione Civile, circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art. 4 - Il pagamento del canone, per gli anni successivi, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art. 5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art. 6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art. 7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso del terreno, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art. 8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art. 9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR. DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art. 10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art. 11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art. 12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno concesso qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art. 13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie del terreno concesso venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art. 14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art. 15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare all'U.O.D. Genio Civile Presidio di Protezione Civile che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del

canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art. 16 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare al terreno;

Art. 17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21-il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Per la repertoriatura del presente provvedimento si provvede per il tramite della Direzione Generale 08 Lavori Pubblici – Protezione Civile atteso che le procedure informatiche allo stato non consentono una repertoriatura diretta in questa fase di riorganizzazione degli Uffici regionali.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale – BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo n. 33/2013;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali in forma cartacea:
 - all'Agenzia del Demanio, Filiale Campania
 - al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele
 - al Comune di Eboli
 - alla Società Agricola La Novella S.S. Di Forini N. & C.

Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Salerno
Presidio di Protezione Civile
Biagio FRANZA